Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 12 maggio 1927 - Anno V — Numero 110

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 952.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 604.

Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette e indirette già concesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ogni posto di medico, di ufficiale sanitario e di veterinario soggetto al contributo di cui all'art. 1-sub 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è stabilito un contributo annuo straordinario di L. 600, da versarsi con le norme dello stesso art. 1-sub 8 del citato Regio decreto.

Per i posti coperti da sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, il contributo straordinario di cui al comma precedente è ripartito per L. 400 a carico dell'ente, e per L. 200 a carico dell'iscritto; per i posti vacanti e per quelli coperti da sanitari non iscritti alla Cassa, l'intero contributo straordinario è posto a carico dell'ente.

Il contributo straordinario di cui al presente articolo sarà ridotto secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza, con decreto Reale.

Art. 2.

. . . .

La facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza di cui al terzo comma dell'art. 1-sub 3 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è concessa anche ai sanitari che prestano servizio provvisorio o interinale in posti regolarmente istituiti, a seguito di deliberazione di nomina divenuta esecutiva ed emessa posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

All'art. 1-sub 20 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte le parole « e non potrà essere inferiore a L. 1500 »;

b) **al secondo comma è sostituito il seguente:**

« Però nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera *c*) dell'art. 17, la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a L. 2000, mentre nel caso di cessazione dal servizio nelle circostanze di cui alla lettera *d*) dell'articolo stesso, la pensione non potrà essere inferiore a L. 5000 »;

c) **nell'ultimo comma alla parola « dodicimila » è sostituita la parola « venticinquemila ».**

Art. 4.

L'art. 1-sub 20-*bis* del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

Art. 5.

All'art. 1-sub 26 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma alla parola « duemila » è sostituita la parola « cinquemila »;

b) l'ultimo comma è abrogato.

Art. 6.

Nel terzo comma dell'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono soppresse le parole « come assistenti negli ospedali e nelle cliniche »; nell'ultimo comma dell'art. 6 predetto alle parole « Ministero dell'interno » sono sostituite le parole « Ministero dell'istruzione ».

Art. 7.

Al R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, viene aggiunto il seguente art. 11-*bis*:

« Il periodo di servizio da riscattare ai sensi dei precedenti articoli 3, 5, 6 e 11, viene computato ad anni interi, trascurando la frazione che non eccede i sei mesi. Le frazioni superiori ai sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno ».

L'ultimo comma dell'art. 8 e il terzo comma dell'art. 12 decreto citato, sono abrogati.

Alle norme per la determinazione del premio di riscatto di cui al citato art. 8 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituite quelle annesse alla presente legge.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 14 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

A partire dal 1° gennaio 1926 la indennità e la pensione ai sanitari iscritti alla Cassa alla data sopradetta, e alle loro vedove ed orfani, verranno liquidate in base alla tabella *A* unita alla presente legge ed alla tabella *B* annessa al decreto sopracitato.

Art. 9.

Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza ai sanitari iscritti alla Cassa, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1923, aumentate secondo l'art. 15 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, verrà apportato un ulteriore aumento con decorrenza dal 1° gennaio 1926 con le percentuali seguenti:

a) pensione degli iscritti:

il 60 per cento sulle prime 1000 lire;

il 50 per cento sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle L. 2000;

il 40 per cento sulle somme eccedenti le prime 2000 lire e non superiori alle L. 3000.

L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potrà essere in alcun caso inferiore alle L. 1000;

b) pensioni delle vedove e degli orfani:

il 60 per cento sulle prime 500 lire;

il 50 per cento sulle somme eccedenti le prime 500 lire e non superiori alle L. 1000;

il 40 per cento sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle L. 1500.

L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potrà essere in alcun caso inferiore alle L. 500.

Fermi restando i minimi sopra stabiliti, sono esclusi dagli aumenti sopra indicati le quote di pensione derivanti dai versamenti volontari e dai contributi relativi alle soppresse categorie di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, nonchè le quote di pensione poste a carico degli enti per effetto delle disposizioni del terzo comma dell'art. 20 e di quelle dell'art. 39 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte II.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 5, lettera a), e 8 si applicano dal 1° gennaio 1926 anche a favore dei sanitari e delle famiglie dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza cessati dal servizio tra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1925.

Le pensioni liquidate e da liquidarsi con decorrenza compresa nel periodo indicato al comma precedente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1-sub 17 lettera d) e sub 26 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, di importo eventualmente inferiore a L. 5000, saranno elevate a tale somma, ma a carico dell'ente sarà posta solamente l'eventuale differenza tra la somma di L. 2000 e la pensione teorica o reale risultante dall'applicazione della tabella A allegata alla presente legge, qualora la pensione medesima risultasse inferiore a L. 2000.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Pensioni da liquidarsi ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità dei sanitari, alla tavola di sopravvivenza degli insegnanti pensionati, al saggio d'interesse del 4.25 per cento, e al contributo annuo di L. 600.

Norme per l'applicazione della tabella A.

La pensione teorica o reale è data dal valore corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal servizio e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, determinate secondo la norma di cui all'art. 1-*sub* 19 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio										Anni di servizio
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	1
2		79	80	81	81	82	83	84	85	86	2
3			123	124	126	127	129	131	133	134	3
4				170	172	175	177	180	183	186	4
5					221	225	229	233	237	241	5
6						277	282	288	294	299	6
7							339	346	354	361	7
8								407	417	426	8
9									484	495	9
10										567	10

Segue TABELLA A.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio										Anni di servizio
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1	42	42	42	43	43	44	44	45	45	46	1
2	87	87	88	89	89	90	91	92	93	94	2
3	135	136	136	137	139	140	141	142	144	146	3
4	187	188	189	190	191	193	194	196	198	200	4
5	243	244	245	246	247	249	251	253	256	258	5
6	303	305	306	307	308	310	312	314	317	320	6
7	366	369	371	372	373	375	377	380	383	386	7
8	433	437	440	442	444	445	447	449	452	456	8
9	504	510	514	517	519	521	522	525	527	531	9
10	578	586	592	596	599	602	604	606	608	612	10
11	656	667	675	681	685	688	690	693	695	699	11
12		751	761	769	776	780	783	786	789	792	12
13			852	863	871	877	882	886	889	892	13
14				961	972	980	987	992	996	1000	14
15					1077	1088	1097	1104	1110	1115	15
16						1201	1213	1223	1230	1237	16
17							1335	1347	1358	1367	17
18								1478	1491	1503	18
19									1632	1647	19
20										1797	20
21											21
22											22
23											23
24											24
25											25

Segue TABELLA A.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio										Anni di servizio
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	46	47	47	48	49	50	50	51	52	53	1
2	95	96	98	99	101	102	104	106	107	109	2
3	147	149	151	153	156	158	161	163	166	169	3
4	202	205	208	211	214	217	221	224	228	232	4
5	261	264	268	271	275	280	284	289	294	299	5
6	324	327	331	336	341	346	352	358	364	370	6
7	390	394	399	405	410	417	423	430	438	446	7
8	461	466	471	478	484	492	499	508	516	525	8
9	536	542	548	555	563	571	580	589	599	610	9
10	618	623	630	637	646	655	666	676	688	700	10
11	703	709	717	725	735	745	757	769	782	795	11
12	796	802	810	819	829	841	853	867	881	896	12
13	896	902	910	919	930	943	956	971	987	1004	13
14	1004	1010	1017	1027	1038	1051	1066	1082	1099	1118	14
15	1120	1125	1133	1142	1154	1167	1183	1200	1219	1239	15
16	1243	1250	1257	1266	1278	1292	1308	1326	1346	1368	16
17	1374	1382	1391	1400	1412	1425	1442	1461	1482	1506	17
18	1513	1523	1533	1544	1556	1570	1586	1605	1628	1653	18
19	1660	1672	1685	1697	1710	1725	1741	1761	1783	1809	19
20	1814	1830	1845	1860	1875	1891	1909	1928	1951	1977	20
21	1976	1995	2014	2033	2051	2069	2088	2108	2131	2158	21
22		2169	2192	2215	2236	2257	2279	2301	2326	2353	22
23			2379	2406	2432	2457	2482	2508	2534	2563	23
24				2607	2638	2668	2698	2727	2756	2788	24
25					2854	2880	2925	2959	2993	3027	25

Segue TABELLA *A*.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio										Anni di servizio
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
1	54	55	56	57	58	60	61	63	64	66	1
2	111	113	116	118	121	123	126	129	133	136	2
3	172	175	179	183	186	191	195	200	206	212	3
4	236	241	246	251	257	263	269	276	283	292	4
5	305	311	317	324	331	339	347	356	366	377	5
6	377	384	392	401	410	420	430	442	454	468	6
7	454	463	472	482	493	505	518	532	548	565	7
8	535	546	557	569	582	596	612	629	647	668	8
9	622	634	647	661	676	693	711	731	753	777	9
10	713	727	742	758	776	795	816	839	865	892	10
11	810	826	843	862	882	904	928	954	983	1015	11
12	913	931	950	971	994	1019	1046	1076	1109	1146	12
13	1022	1042	1064	1087	1113	1141	1172	1205	1242	1284	13
14	1138	1160	1184	1210	1239	1270	1304	1342	1384	1430	14
15	1262	1286	1312	1341	1373	1407	1445	1487	1534	1586	15
16	1393	1419	1448	1480	1514	1553	1595	1641	1693	1750	16
17	1532	1561	1592	1627	1665	1707	1753	1804	1861	1925	17
18	1681	1712	1746	1783	1825	1871	1921	1978	2040	2110	18
19	1839	1872	1909	1950	1994	2045	2100	2161	2230	2306	19
20	2008	2044	2083	2126	2175	2229	2289	2356	2431	2514	20
21	2190	2227	2268	2315	2367	2426	2491	2563	2644	2735	21
22	2385	2423	2466	2516	2572	2634	2705	2783	2871	2969	22
23	2596	2634	2679	2731	2790	2857	2932	3017	3112	3218	23
24	2822	2862	2908	2962	3023	3095	3175	3265	3368	3483	24
25	3065	3107	3154	3209	3273	3348	3434	3530	3640	3763	25

Segue TABELLA *A*.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio										Anni di servizio
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
1	68	70	72	74	77	79	82	85	89	92	1
2	140	145	149	154	160	165	172	179	186	194	2
3	218	225	232	240	249	258	269	280	292	305	3
4	301	310	321	332	345	358	373	389	407	426	4
5	389	402	416	431	448	466	486	507	531	557	5
6	483	499	517	537	558	581	606	634	666	700	6
7	583	603	625	649	676	704	736	771	810	853	7
8	690	714	741	770	801	836	875	918	966	1019	8
9	803	832	863	898	936	977	1024	1075	1132	1196	9
10	923	956	993	1034	1079	1128	1182	1243	1311	1387	10
11	1050	1089	1132	1179	1231	1288	1351	1422	1502	1591	11
12	1186	1230	1279	1333	1392	1458	1531	1613	1706	1809	12
13	1329	1379	1435	1496	1564	1639	1723	1817	1923	2042	13
14	1481	1538	1601	1670	1746	1832	1927	2034	2155	2291	14
15	1643	1706	1776	1854	1940	2036	2143	2264	2401	2556	15
16	1814	1884	1962	2049	2146	2253	2373	2509	2663	2838	16
17	1995	2073	2160	2256	2363	2483	2618	2769	2942	3137	17
18	2187	2273	2369	2476	2595	2727	2876	3045	3238	3456	18
19	2391	2486	2591	2709	2840	2986	3151	3338	3551	3794	19
20	2607	2711	2826	2955	3099	3261	3443	3649	3884	4152	20
21	2836	2950	3076	3217	3375	3552	3751	3978	4238	4533	21
22	3079	3203	3340	3494	3667	3860	4079	4328	4612	4937	22
23	3338	3471	3621	3788	3976	4187	4426	4698	5009	5365	23
24	3612	3756	3919	4100	4304	4534	4794	5091	5430	5819	24
25	3903	4059	4235	4431	4653	4901	5184	5507	5877	6300	25

Segue TABELLA A.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio										Anni di servizio
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	96	100	104	100	114	120	126	133	141	150	1
2	202	211	220	231	242	255	270	286	305	326	2
3	319	333	349	367	386	408	432	460	493	536	3
4	446	468	491	517	546	578	615	657	707	764	4
5	585	616	648	683	723	769	820	879	949	1030	5
6	736	776	819	866	918	978	1047	1127	1221	1332	6
7	900	951	1005	1066	1133	1210	1300	1403	1526	1071	7
8	1076	1139	1208	1284	1369	1466	1579	1710	1865	2050	8
9	1266	1343	1427	1521	1625	1745	1885	2048	2241	2473	9
10	1471	1562	1664	1777	1904	2050	2221	2420	2657	2941	10
11	1690	1798	1918	2053	2205	2381	2586	2827	3114	3458	11
12	1924	2051	2192	2351	2530	2739	2983	3270	3613	4027	12
13	2175	2322	2486	2671	2881	3125	3413	3752	4158	4649	13
14	2443	2612	2800	3014	3257	3542	3877	4273	4750	5327	14
15	2728	2921	3136	3382	3661	3989	4376	4835	5390	6064	15
16	3033	3251	3495	3775	4094	4469	4913	5441	6081	6861	16
17	3356	3602	3878	4195	4556	4982	5489	6092	6825	7721	17
18	3701	3976	4286	4642	5050	5532	6106	6790	7625	8648	18
19	4066	4374	4720	5110	5577	6118	6765	7538	8483	9643	19
20	4455	4796	5182	5626	6138	6744	7469	8338	9401	10711	20
21	4867	5245	5672	6166	6735	7410	8220	9192	10384	11855	21
22	5304	5721	6193	6739	7370	8120	9020	10102	11432	13078	22
23	5768	6226	6746	7348	8044	8874	0871	11072	12551	14384	23
24	6260	6762	7332	7994	8761	9675	10776	12104	13742	15776	24
25	6782	7330	7954	8670	9521	10526	11737	13202	15010	17260	25

Segue TABELLA A.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio									Anni di servizio
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
26	3123	3164	3204	3243	3283	3324	3369	3419	3477	26
27		3415	3462	3507	3553	3600	3650	3703	3764	27
28			3732	3785	3838	3892	3947	4007	4072	28
29				4077	4138	4200	4263	4329	4401	29
30					4453	4524	4596	4671	4751	30
31						4864	4946	5031	5121	31
32							5314	5410	5512	32
33								5808	5923	33
34									6354	34
35										35
36										36
37										37
38										38
39										39
40										40
41										41
42										42
43										43
44										44
45										45
46										46
47										47

Segue TABELLA *A*.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio									Anni di servizio
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
26	3543	3621	3711	3813	3930	4063	4212	4380	4570	26
27	3833	3913	4007	4115	4240	4382	4542	4722	4926	27
28	4145	4229	4326	4439	4571	4721	4892	5086	5305	28
29	4479	4568	4670	4788	4925	5085	5267	5474	5708	29
30	4836	4932	5040	5163	5307	5474	5667	5887	6138	30
31	5216	5320	5436	5567	5718	5893	6096	6329	6596	31
32	5618	5733	5860	6000	6161	6345	6557	6803	7086	32
33	6042	6171	6310	6463	6635	6831	7055	7313	7611	33
34	6489	6632	6786	6954	7141	7552	7589	7862	8176	34
35	6957	7117	7289	7475	7679	7907	8163	8453	8784	35
36		7627	7818	8024	8249	8490	8775	9086	9439	36
37			8373	8602	8851	9125	9426	9762	10141	37
38				9208	9484	9785	10115	10481	10890	38
39					10148	10480	10843	11243	11687	39
40						11209	11608	12046	12530	40
41							12410	12891	13421	41
42								13778	14357	42
43									15340	43
44										44
45										45
46										46
47										47

Segue TABELLA *A*.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio									Anni di servizio
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
26	4782	5022	5291	5598	5948	6350	6811	7335	7932	26
27	5155	5414	5705	6037	6416	6852	7352	7921	8571	27
28	5551	5830	6144	6502	6912	7384	7925	8543	9248	28
29	5973	6272	6610	6996	7439	7948	8533	9202	9966	29
30	6421	6742	7106	7521	7997	8546	9178	9901	10727	30
31	6899	7242	7632	8078	8590	9182	9863	10642	11534	31
32	7408	7775	8193	8671	9221	9856	10589	11428	12390	32
33	7953	8344	8790	9302	9891	10573	11360	12263	13298	33
34	8536	8951	9427	9973	10604	11335	12179	13148	14261	34
35	9164	9603	10107	10690	11364	12146	13051	14090	15285	35
36	9841	10304	10837	11456	12174	13009	13978	15091	16372	36
37	10569	11059	11622	12277	13040	13931	14965	16156	17528	37
38	11349	11871	12468	13161	13970	14916	16018	17290	18758	38
39	12182	12742	13378	14113	14968	15972	17144	18501	20068	39
40	13069	13672	14354	15137	16045	17108	18352	19795	21466	40
41	14006	14660	15395	16235	17203	18332	19651	21182	22960	41
42	14996	15707	16503	17407	18445	19649	21050	22674	24562	42
43	16037	16812	17675	18653	19770	21060	22555	24281	25000	43
44	17131	17974	18913	19973	21179	22567	24169	25000		44
45		19193	20215	21365	22672	24170	25000			45
46			21581	22830	24246	25000				46
47				24367	25000					47

Segue, TABELLA *A*.

Anni di servizio	Età alla data di cessazione del servizio 73	74	75	76	77	78	79	80	Anni di servizio
26	8014	9406	10328	11429	12758	14368	16358	18830	26
27	9313	10177	11183	12387	13842	15607	17701	20517	27
28	10055	10995	12091	13403	14992	16921	19312	22301	28
29	10841	11862	13052	14481	16212	18316	20927	24194	29
30	11674	12780	14072	15623	17506	19795	22640	25000	30
31	12557	13754	15154	16835	18877	21364	24457		31
32	13494	14787	16300	18119	20330	23027	25000		32
33	14488	15882	17515	10481	21872	24791			33
34	15542	17044	18804	20924	23506	25000			34
35	16661	18275	20171	22455	25000				35
36	17849	19583	21620	24078					36
37	19111	20072	23159	25000					37
38	20452	22447	24793						38
39	21880	24015	25000						39
40	23401	25000							40
41	25000								41

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 953.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 669.

Costituzione dei circoli ospedalieri di Cantù e di Cuggiono e variazioni alle circoscrizioni ospedaliere di Carate-Besana Brianza e di Giussano-Mariano Comense.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 6 novembre 1924, n. 2086, e 23 ottobre 1925, n. 1853, relativi al decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei Comuni dell'antico Ducato di Milano;

Visto il Nostro decreto 9 novembre 1925, n. 2141, con cui nell'approvare il piano organico di decentramento dell'assistenza suddetta, venne fatta riserva di provvedere alla costituzione anche del circolo ospedaliero di Cantù o di quello di Cuggiono, o di entrambi, per il caso in cui entro il 30 giugno 1926 fosse stata raccolta, mediante concorsi di enti locali o di privati, metà del fabbisogno che, a giudizio della Commissione ministeriale nominata a sensi dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, si rendesse necessario per la costruzione e l'arredamento dei nuovi locali ospedalieri, con moderno assetto medico-chirurgico;

Veduta la relazione in data 10 luglio 1926, n. 184, con cui la Commissione predetta, riconosciuta la disponibilità dei mezzi richiesti, propone la costituzione dei citati circoli ospedalieri di Cantù e di Cuggiono;

Ritenuto che con la detta relazione si propone inoltre, in base ad analogo voto del comune di Briosco, una variazione nelle circoscrizioni ospedaliere fissate col R. decreto 9 novembre 1925, n. 2141, nel senso di distaccare il detto Comune dal circolo di Carate-Besana Brianza per aggregarlo a quello di Giussano-Mariano Comense, avendo il Comune medesimo diritto, per statuto, alla beneficenza dell'Ospedale di Giussano, ed essendo, peraltro, pressochè equidistante dai detti centri ospedalieri;

Veduta la deliberazione in data 28 dicembre 1926 della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde di Milano;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai circoli ospedalieri compresi nel piano organico, reso esecutorio con R. decreto 9 novembre 1925, n. 2141, per il decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei Comuni dell'antico Ducato di Milano, sono aggiunti il circolo di Cantù e il circolo di Cuggiono, che si intendono regolarmente costituiti, agli effetti del citato Regio decreto.

Al circolo di Cantù sono aggregati i comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Brenna, Cantù, Carimate, Cucciago, Fabbrica Durini, Figino Serenza, Intimiano e Novedrate.

Al circolo di Cuggiono sono aggregati i comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Mesero, Nosate, Robecchetto con Induno, e Turbigo.

Art. 2.

Il comune di Briosco è distaccato dal circolo ospedaliero di Carate-Besana Brianza ed è aggregato al circolo ospedaliero di Giussano-Mariano Comense.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 69. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **954**.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. **673**.

Riunione dei comuni di Cocquio e di Trevisago in un unico Comune denominato Cocquio-Trevisago.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione conferita al Governo con il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Cocquio e di Trevisago sono riuniti in unico Comune denominato Cocquio-Trevisago.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 73. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **955**.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. **674**.

Aggregazione del comune di Pione a quello di Bardi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Veduto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1926, n. 2246;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pione, quale risulta costituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1926, n. 2246, è aggregato a quello di Bardi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 74. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **956**.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 aprile 1927, n. **675**.

Norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 6 e 9 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, ed il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni in ordine alla tassa di esercizio per le macchine per la preparazione del caffè tipo espresso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, è sostituito dal seguente:
« E' istituita — a favore dei Comuni — la tassa annua di esercizio di L. 300 per ogni macchina per la preparazione del caffè tipo espresso.
« Si considerano come macchine da caffè tipo espresso quelle usate nei pubblici esercizi ed aventi una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè.
« Le macchine aventi becchi o congegni per la preparazione di un numero di tazze di caffè superiore a due saranno sottoposte ad un aumento proporzionale della tassa di cui al primo comma del presente articolo in ragione di L. 100 annue per ogni becco o congegno in più di cui dispongano.
« Per le macchine ad un becco o congegno per la preparazione di una sola tazza di caffè la tassa è stabilita in L. 150 annue.
« L'avvenuto accertamento della tassa dovrà risultare da apposita targhetta da apporsi alla macchina ».

Art. 2.

Per le macchine il cui uso sia iniziato nel corso dell'anno la tassa decorrerà dal primo giorno del trimestre; per quelle che, per qualsiasi ragione, cesseranno di funzionare, la tassa non sarà più dovuta a cominciare dal trimestre successivo a quello nel quale avverrà la cessazione.

Art. 3.

L'applicazione della tassa istituita con l'art. 1 è obbligatoria per i Comuni dal 1° aprile 1927.

I regolamenti comunali determinano le norme per l'applicazione e riscossione della tassa, per la presentazione delle dichiarazioni da parte degli esercenti ad essa sottoposti, per gli sgravi e rimborsi, per la risoluzione dei ricorsi e per le sanzioni per l'omessa, inesatta o ritardata denunzia.

I ruoli dei contribuenti formati dai Comuni devono essere comunicati al Prefetto il quale controlla se la tassa sia applicata a tutti gli utenti di macchine da caffè espresso ed ha facoltà di prescrivere che i ruoli stessi siano completati con le partite eventualmente omesse.

Detti ruoli sono resi esecutivi dal Prefetto e dati in riscossione all'esattore delle imposte.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 75. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 957.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 676.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione in Ajelli Basso, frazione del comune di Ajelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 26 luglio 1925 del Commissario prefettizio di Ajelli, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 marzo 1926, con la quale si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione con sede nella frazione Ajelli Basso (Ajelli Stazione), e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa;

Visti i rapporti 15 giugno 1925, n. 270, e 10 aprile 1926, n. 847, del primo presidente della Corte di appello di Aquila, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la istituzione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Ajelli Basso, frazione del comune di Ajelli, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 76. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 958.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 677.

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, concernente le facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per le comunicazioni, e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di esigere le quote di pensione o di altri assegni fissi, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, mediante accreditamento delle somme in conto corrente postale, è subordinata alla preventiva iscrizione dei creditori a correntisti postali.

Art. 2.

Per ottenere l'iscrizione a correntisti postali, il titolare delle pensioni e degli assegni assimilati deve presentare ad un qualsiasi ufficio postale la relativa domanda da redigersi sugli appositi modelli che si trovano a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici postali, corredata del fac-simile della propria firma ed, eventualmente, di quella delle persone autorizzate a riscuotere in sua vece.

Per i minori e gli altri incapaci le domande sono fatte dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza e devono essere corredate del fac-simile della firma delle persone stesse, autorizzate a disporre delle somme che verranno iscritte a credito del conto corrente.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti versano all'ufficio di posta la somma dovuta per la prima provvista dei modelli di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Avvenuta la loro inscrizione a correntisti, gli interessati ricevono, a cura dell'ufficio conti designato, la partecipazione del numero del conto aperto a loro favore e i seguenti moduli ufficiali, occorrenti per le operazioni di prelevamento in contanti o per posta-giro, dal proprio conto corrente:

a) assegni (chèques) postali per pagamenti in contanti o per posta-giro, ed eventualmente assegni postali circolari;

b) buste per la spedizione degli assegni, in esenzione delle tasse postali, all'ufficio conti.

I titolari di pensioni o di altri assegni congeneri che intendessero eseguire versamenti direttamente al proprio conto corrente, devono chiedere, come gli altri correntisti, i bollettini da compilarsi per la effettuazione dei versamenti stessi.

Le richieste di moduli, successive alla prima, devono essere inoltrate direttamente all'ufficio conti, accompagnate da un assegno o da un posta-giro tratto a favore dell'ufficio stesso per l'importo corrispondente ai moduli richiesti.

Art. 4.

I titolari di pensioni o di assegni assimilati — ottenuta la loro iscrizione a correntisti — devono presentare o far pervenire per posta all'Intendenza di finanza (Sezione tesoro) o all'Amministrazione centrale competente a disporre i pagamenti, domanda, in carta libera, perchè gli ordini od i mandati per gli assegni ad essi dovuti vengano estinti mediante versamento nel conto corrente postale aperto a loro favore.

Gli assegnatari devono indicare nella domanda il numero e l'intestazione del proprio conto corrente postale e l'ufficio conti presso il quale è aperto il conto stesso.

La domanda deve essere corredata, dagli assegnatari che ne sono forniti, dal certificato d'iscrizione (libretto).

Art. 5.

Per disporre pagamenti in contanti a proprio favore od a favore di terzi e per trasferire somme dal proprio conto a quello di altro correntista, gli assegnatari, al pari degli altri correntisti, si avvalgono dei moduli indicati al precedente art. 3, e cioè:

a) di quelli per i prelevamenti in contanti a proprio favore od favore di terzi;

b) di quelli per trasferimenti di somme dal proprio conto a quello di altro correntista.

Art. 6.

Nella località sede dell'ufficio conti o della sezione delegata presso cui è aperto il conto dell'assegnatario, il pagamento degli assegni è, senz'altro, effettuato a richiesta dell'esibitore, se trattasi di assegni al portatore, o del beneficiario o dell'ultimo giratario, se trattasi di assegni nominativi o circolari. Gli assegnatari che intendano riscuotere o far riscuotere da terzi presso un qualunque ufficio fuori della sede dell'ufficio conti o della sezione delegata, trasmettono l'assegno con l'apposita busta senza francobollo all'ufficio detentore del conto, per l'emissione del corrispondente mandato di pagamento o per l'apposizione del visto, nel caso in cui trattisi di assegno circolare.

Art. 7.

Gli assegnatari che intendano fare pagamenti ad altro correntista, possono servirsi degli speciali assegni per posta-giro e farne l'invio, con la consueta busta, senza francobollo, al proprio ufficio conti, che darà partecipazione agli interessati delle eseguite operazioni di addebitamento e accreditamento.

I prelevamenti effettuati in contanti, prima che siano trascorsi dieci giorni dall'accreditamento, e quelli eseguiti fuori dei capoluoghi di Provincia, sono soggetti alle seguenti tasse:

fino a L. 50	L. 0.20
da L. 50.01 a L. 100	» 0.30
» » 100.01 » » 200	» 0.40
» » 200.01 » » 300	» 0.50
» » 300.01 » » 400	» 0.60
» » 400.01 » » 500	» 0.70
» » 500.01 » » 1000	» 0.90

e successivamente L. 0.25 per ogni L. 1000 o frazione, sino al massimo di L. 25 di tassa.

Art. 8.

Nei casi di comprovata malattia, previsti dall'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 165, i titolari delle pensioni e degli assegni assimilati, per ottenere che il pagamento delle rate o quote di rate, anche se arretrate, sia fatto mediante vaglia postale o bancario, oppure per delegarne la riscossione al coniuge o ad uno degli ascendenti, ovvero ad uno dei discendenti o collaterali maggiori di età, devono far pervenire, all'Intendenza di finanza, e, quando il pagamento venga disposto mediante mandato diretto, all'Amministrazione centrale competente, analoga domanda corredata del certificato di malattia, l'una e l'altro in carta libera.

La firma del sanitario sul certificato di malattia deve essere autenticata dall'autorità municipale, tranne i casi in cui sia rilasciata dal medico provinciale o da un ufficiale medico del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

La domanda, oltre il nome, cognome e qualità dell'assegnatario, dovrà contenere l'indicazione precisa della sua abitazione ed essere corredata del certificato d'iscrizione (libretto) nei casi di pagamento a mezzo di vaglia postale o cambiario, da parte di quegli assegnatari che ne siano forniti.

La domanda, se intesa a delegare la riscossione della pensione od assegno, oltre alle indicazioni di cui al capoverso precedente, deve contenere la precisa designazione del delegato a riscuotere con l'indicazione del grado di parentela. Essa deve essere incondizionata, nel senso che gli ordini, anche se emessi per rate o quote di rate arretrate, non corrisposte alla data della delega, o, comunque, dovute successivamente, possono essere riscossi e quietanzati, tanto dal titolare della pensione od assegno, quanto dalla persona di famiglia delegata a riscuotere.

Quest'ultima non può essere ammessa a convalidare, davanti all'autorità comunale, la sottoscrizione dell'assegnatario sull'atto di delega. L'autorità comunale, in calce all'atto di delega, attesta quale vincolo di parentela esista fra il titolare di pensione od assegno e la persona delegata a riscuotere.

Art. 9.

Oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente, il titolare di pensione o di assegni assimilati, che chieda di delegarne la riscossione al coniuge o ad altro dei prossimi congiunti indicati nell'articolo stesso, deve allegare alla relativa domanda un esemplare della propria firma, apposta in calce ad una dichiarazione, in carta libera, estesa in doppio originale, del seguente tenore:

« La sottoscrizione da me apposta in calce alla presente dichiarazione deve valere ai fini della riscossione dei miei assegni mediante delega a un prossimo congiunto, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165 ».

La sottoscrizione deve essere in entrambi gli originali autenticata dall'autorità municipale.

Una delle due dichiarazioni, con l'indicazione relativa al conto a cui si riferiscono gli assegni da riscuotere, è restituita al richiedente. L'altra dichiarazione viene rimessa all'ufficio incaricato della esecuzione dei pagamenti.

Art. 10.

Oltre ai documenti indicati rispettivamente negli articoli 4, 8 e 9 del presente decreto, ogni titolare di pensione o di assegno assimilato, che ne chieda il pagamento secondo le modalità previste negli articoli precedenti, deve unire alla relativa istanza anche un certificato, in carta libera, della autorità municipale del luogo ove ha la propria residenza, dal quale risulti l'avvenuta denuncia alla autorità stessa della sua qualità di titolare di pensione o di assegno assimilato.

L'autorità comunale, alla quale sia stata fatta la denuncia, esegue annotazione della qualità di pensionato o di titolare di assegni assimilati del denunciante, nel foglio di famiglia e nella scheda individuale del registro di popolazione, al nome del denunciante medesimo, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, sulla tenuta del registro di popolazione.

L'autorità municipale predetta attesta, nel certificato di eseguita denuncia, rilasciato al richiedente ai fini di cui al primo comma del presente articolo, di avere eseguite le annotazioni su menzionate, indicando il numero del foglio di famiglia del registro di popolazione in cui l'assegnatario si trova iscritto.

Dalla presentazione dei documenti indicati nel presente articolo e nel precedente art. 9 sono esonerati i titolari di pensioni o di altri assegni, i quali all'atto della domanda per il pagamento della pensione o degli assegni mediante delega ad un congiunto, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del R. decreto legge 13 febbraio 1927, n. 165, chiedano che la riscossione delle rate di pensione o di assegni ad essi spettanti sia effettuata dalla persona delegata, sulla esibizione del certificato di esistenza in vita.

Anche per il pagamento mediante delega delle pensioni od assegni, i cui titolari siano analfabeti o comunque impossibilitati a sottoscrivere, occorre la presentazione del certificato di esistenza in vita in luogo degli altri documenti suindicati.

Art. 11.

Le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) all'inizio di ogni semestre comunicano ai Municipi della rispettiva Provincia gli elenchi nominativi dei titolari di pensioni o di assegni assimilati ai quali il pagamento viene effettuato con una delle modalità previste nel R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165.

Le autorità comunali restituiscono detti elenchi entro giorni 15 successivi al loro ricevimento, dichiarando, sotto la propria responsabilità, se gli assegnatari compresi negli elenchi medesimi siano tuttora in vita e risiedano nel territorio del Comune e, nei riguardi delle vedove ed orfane, se conservino tuttora lo stato vedovile o libero.

Gli elenchi su menzionati, purchè debitamente aggiornati, possono servire per le comunicazioni predette, anche senza essere semestralmente rinnovati.

Art. 12.

I certificati d'iscrizione (libretti) uniti alle domande di accreditamento in conto corrente postale o di pagamento mediante vaglia postale o bancario sono assunti in carico in apposita rubrica alfabetica tenuta dal capo della Sezione tesoro e sono da lui custoditi.

Nei casi di revoca da parte degli assegnatari delle domande di cui sopra, i certificati di iscrizione sono o consegnati ad essi dal capo della Sezione in persona, oppure sono spediti in piego raccomandato all'autorità comunale di residenza degli assegnatari medesimi, per essere ad essi consegnati contro ricevuta.

Tale ricevuta deve subito essere inviata all'Intendenza di finanza (Sezione tesoro) mittente.

Nei casi di revoca delle domande su indicate, il capo della Sezione tesoro, prima di fare la restituzione dei certificati di iscrizione ai rispettivi titolari, deve provvedere all'annullamento delle caselle, relative alle rate estinte nei modi indicati nelle domande stesse, mediante applicazione del bollo di ufficio e l'indicazione del numero degli ordini di pagamento.

Le operazioni di carico e scarico nella rubrica predetta devono, senza eccezioni, essere convalidate con la firma del capo della Sezione tesoro, il quale risponde personalmente della regolarità delle operazioni e della materiale vigenza dei certificati di iscrizione.

Art. 13.

I ruoli conti correnti delle pensioni e degli assegni congeneri, dei quali fosse stato domandato il pagamento mediante accreditamento in conto corrente postale od emissione di vaglia postale o bancario, sono custoditi, per numero progressivo d'iscrizione, separatamente dagli altri.

In caso di cambiamento di residenza dei titolari da una ad altra Provincia, insieme con le copie dei relativi conti correnti, saranno inviati all'Intendenza di finanza (Sezione tesoro) competente a provvedere ai pagamenti successivi, anche i certificati d'iscrizione, dopo di avere annullato, nei modi indicati dall'articolo precedente, le caselle relative alle rate pagate come sopra.

Art. 14.

Le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro), accertato che nulla osta al pagamento delle rate di prossima scadenza, emettono gli ordini relativi che forniscono di una delle seguenti clausole: « versare l'importo del presente al conto corrente postale n. . . . . . . »;

« commutabile in vaglia postale »;

« commutabile in vaglia della Banca d'Italia »;

e ciò, a seconda che debbano essere estinti mediante accreditamento in conto corrente postale, oppure mediante vaglia postale o bancario.

Possono essere emessi su ciascun capitolo, distintamente per competenza e residui, ordini di pagamento collettivi.

Le partite comprese in ciascun ordine devono, senza eccezioni, essere descritte singolarmente, nei registri di prenotazione modello 230-T, per numero di conto corrente e importo.

Gli ordini di pagamento, individuali o collettivi che siano, devono contenere, oltre le solite indicazioni, quella dell'abitazione dei titolari, se siano da estinguere mediante vaglia della Banca d'Italia, ed anche quella dell'ufficio postale designato per il pagamento, se siano da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale o rilascio di vaglia postale.

Art. 15.

Gli ordini di pagamento da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale, oppure mediante emissione di vaglia postale, saranno recapitati, a cura dell'Intendenza di finanza (Sezione tesoro), alla Direzione delle poste del luogo, cinque giorni prima della scadenza delle rate comprese negli ordini medesimi.

La Direzione delle poste, per le somme da accreditare in conto corrente, provvede a mezzo del dipendente ufficio postale designato ad eseguire il versamento, facendo compilare d'ufficio il relativo bollettino sulla cui parte prima (certificato di allibramento) va indicata la causale del versamento stesso. Sull'ordine di pagamento estinto sono riportati, al posto della quietanza, gli estremi dell'operazione di versamento in conto corrente, a cura dell'ufficio postale che l'ha eseguita.

Per le rate di pensione o di assegni che siano pagabili mediante vaglia postali, la Direzione delle poste provvederà, a mezzo degli uffici postali designati, all'emissione ed al recapito dei relativi vaglia, sui quali deve essere indicata, fra l'altro, nella sede riservata alle comunicazioni del mittente, la causale del pagamento.

Sugli ordini di pagamento estinti mediante emissione di vaglia postale, sarà apposta, a cura del competente ufficio postale, analoga dichiarazione, contenente gli estremi dei vaglia rilasciati e l'importo della tassa trattenuta.

Gli accreditamenti in conto corrente e la spedizione dei vaglia postali devono in ogni caso effettuarsi non oltre il giorno di scadenza delle singole rate.

Gli ordini estinti con le modalità indicate nel presente articolo, completati col bollo a calendario degli uffici postali e con la firma del titolare e, ove esista, del controllore, sono versati alla locale Sezione di tesoreria, per il rimborso con le consuete formalità.

Art. 16.

Gli ordini di pagamento, da estinguere mediante vaglia della Banca d'Italia, sono, a cura dell'Intendenza di finanza (Sezione tesoro), recapitati alla Sezione di tesoreria del luogo, cinque giorni prima della scadenza delle rate comprese negli ordini medesimi.

La Sezione di tesoreria provvede perchè, dalla coesistente filiale della Banca d'Italia, siano rilasciati vaglia cambiari in commutazione degli ordini suindicati, sotto deduzione della spesa per il recapito di tale vaglia, a mezzo di piego postale assicurato per non oltre L. 200. La spedizione dei vaglia deve in ogni caso aver luogo non oltre il giorno di scadenza delle singole rate.

Gli ordini così estinti, per essere prodotti in contabilità dalla Sezione di tesoreria, debbono essere forniti di una dichiarazione a firma del capo della Sezione di tesoreria, contenente l'indicazione dei numeri dei vaglia emessi e la data di emissione e l'importo della spesa postale.

Art. 17.

L'assegnatario che abbia delegato la riscossione dei propri assegni al coniuge o ad altro congiunto ai sensi dello art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, deve rilasciare alla persona delegata ad esigere il pagamento delle somme maturate a proprio favore, analoga autorizzazione ad effettuare le singole riscossioni.

I moduli per le autorizzazioni suddette, per le domande di cui all'art. 8 e per le dichiarazioni di cui all'art. 9 sono rilasciati gratuitamente a cura delle Intendenze di finanza.

Non oltre il giorno antecedente a quello di scadenza della ultima rata da riscuotere, l'assegnatario od un suo incaricato fa apporre su di un modulo in bianco di autorizzazione alla riscossione, il timbro a calendario di un ufficio del registro o di un ufficio postale.

Il modulo non può essere usato che per la riscossione di quanto sia dovuto al titolare della pensione od assegno, sino al giorno successivo alla data risultante dal timbro a calendario.

Per eseguire la riscossione, la persona delegata dall'assegnatario deve esibire all'ufficio pagatore:

1° il certificato di iscrizione (libretto) del titolare, se ne sia munito;

2° l'esemplare della firma del titolare autenticata dall'autorità municipale di cui il titolare stesso è in possesso, a tenore dell'art. 9 del presente decreto;

3° il modulo di autorizzazione a riscuotere le somme maturate a credito dell'assegnatario, portante il timbro a calendario, secondo le modalità ed entro i termini di cui ai precedenti capoversi, debitamente sottoscritto dall'assegnatario.

L'ufficio pagatore, prima di eseguire il pagamento, stabilita l'identità personale del delegato alla riscossione, dovrà accertarsi della conformità della firma apposta sull'autorizzazione alla riscossione, con la firma autenticata dall'autorità municipale, esibita dalla persona delegata, nonchè con la firma apposta dall'assegnatario nel corrispondente altro originale di dichiarazione, autenticata dall'autorità municipale, che trovasi depositata negli atti dell'ufficio pagatore medesimo, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 18.

I superstiti delle guerre per l'indipendenza (1848-49, della Crimea, 1859, 1860-61, 1866-67 e 1870), della spedizione dei Mille di Marsala, i pensionati di guerra di 1ª categoria e in genere i pensionati che abbiano superato il 75° anno di età, sono ammessi a riscuotere gli assegni mediante vaglia postale o mediante vaglia della Banca d'Italia ed anche a delegarne la riscossione a persona di famiglia, senza l'obbligo di corredare la domanda del certificato di malattia.

Art. 19.

Quando si verifichino aumenti o riduzioni delle pensioni o degli assegni assimilati già conferiti, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) devono dare notizia di tali variazioni ai titolari, nei casi in cui essi abbiano costituito un procuratore ad esigerne le rate o ne abbiano delegata la riscossione a persona di famiglia, nonchè nei casi in cui ne abbiano domandato il pagamento a mezzo di accreditamento in conto corrente postale oppure mediante emissione di vaglia postale o bancario.

In ogni caso in cui siano da corrispondersi arretrati, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) devono comunicare ai titolari l'importo degli arretrati ad essi spettanti.

Art. 20.

I versamenti disposti dalle Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) sui conti correnti postali a mezzo di ordini intestati ai titolari di pensioni ed assegni e non potuti allibrare per sopravvenuta chiusura del conto o per altre ragioni, sono convertiti a cura degli uffici conti in mandati di rimborso a favore del Tesoro.

A cura degli uffici postali destinatari sarà promosso d'ufficio, mediante vaglia di servizio, il rimborso all'Erario dell'importo dei vaglia postali non potuti recapitare ai titolari.

Tanto i mandati dei conti correnti emessi a norma del primo comma del presente articolo, quanto l'importo dei vaglia postali non recapitati, nonchè i vaglia della Banca d'Italia che non poterono essere consegnati ai titolari o non furono dai medesimi reclamati entro sei mesi dalla loro emissione, sono introitati a cura della Sezione di Regia tesoreria verso il rilascio di quietanza di entrata con imputazione al capitolo 203 del bilancio per l'esercizio in corso ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri, se trattasi di pensioni o di assegni a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattasi di pensioni o di assegni a carico delle Amministrazioni autonome.

Le Intendenze di finanza, cui devono essere rimessi i documenti predetti, ne prendono nota sui relativi conti correnti e sui registri di prenotazione e sospendono il pagamento delle rate successive, accertando frattanto se i titolari siano ancora in vita.

A richiesta dei titolari, e purchè non siasi verificata la prescrizione, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) provvedono al pagamento delle rate che fossero in seguito reclamate.

Art. 21.

Per il pagamento delle quote di stipendi, pensioni ed assegni assimilati a favore di terzi per assegnazione giudiziale, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) chiedono, a scadenza, ai municipi dei Comuni in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni alle quali fosse subordinato il pagamento delle quote assegnate.

Art. 22.

Le facoltà consentite agli impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria ed ai pensionati di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni ad essi spettanti, s'intendono concessi ai titolari di soprassoldi di medaglia al valor militare o di assegni annessi ad onorificenze dell'Ordine militare di Savoia, anche se i titolari stessi non abbiano la qualità di impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria, nè di pensionati dello Stato o delle Amministrazioni autonome.

Tale facoltà, nei riguardi dei decorati di medaglia d'argento e di bronzo al valor militare, che non siano impiegati in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria nè pensionati dello Stato o delle Amministrazioni autonome, è, tuttavia, subordinata alla espressa richiesta che il pagamento dei soprassoldi a loro favore, secondo le modalità previste nel R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, sia effettuato a rate semestrali, anzichè a rate mensili.

Art. 23.

Indipendentemente da quanto è prescritto nell'art. 11 del presente decreto, gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri anagrafici hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) od alle Amministrazioni centrali la morte dei pensionati e degli altri titolari di assegni a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome, nonchè le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, ai termini dell'art. 115 del R. decreto 25 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, e delle istruzioni emanate dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Le comunicazioni di cui sopra devono dalle autorità comunali essere fatte mediante lettera raccomandata e le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) devono accusarne ricevuta per iscritto, nel giorno successivo a quello del ricevimento.

Art. 24.

Le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) e le Amministrazioni centrali, quando vengano comunque a conoscenza che sia cessato il diritto ad una pensione od assegno, ne sospendono il pagamento, avvertendone d'urgenza la Sezione di tesoreria o l'Amministrazione delle poste, per la restituzione degli ordini che fossero stati ad essi rimessi per la commutazione o l'accreditamento.

Art. 25.

Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ordinazione del pagamento delle pensioni ed altri assegni ai residenti all'estero, quando il pagamento abbia luogo mediante vaglia cambiari, i vaglia medesimi potranno, compatibilmente con le esigenze di servizio dei singoli uffici consolari, e su richiesta degli interessati, essere intestati ai Regi consoli, i quali provvederanno ad inviarne l'ammontare agli aventi diritto, a spese ed a rischio dei medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 77. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 959.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 679.
Modificazioni all'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli Ispettorati di zona dei carabinieri Reali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è stabilito in sei.

Art. 2.

L'organico degli ufficiali generali dei carabinieri Reali, fissato dall'art. 2 del suddetto Regio decreto-legge, è modificato come segue:

Generale di divisione comandante in seconda dell'arma dei carabinieri Reali	1
Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali	1
Generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali	6
Totale	8

La eccedenza di un generale di brigata dei carabinieri Reali, verificatasi per effetto dell'organico stabilito dall'articolo 2 del suddetto Regio decreto-legge prima della presen-

te modificazione, sarà riassorbita al verificarsi della prima vacanza che si produrrà nell'organico dei generali di brigata dei carabinieri Reali posteriormente al 1° luglio 1927.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1927 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 78. — CASATI.

Numero di pubblicazione **960.**

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. **680.**
Provvedimenti relativi all'Opera nazionale dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, in via provvisoria, provvedimenti per l'Opera nazionale dopolavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale dopolavoro sono sciolti.

Art. 2.

L'on. Augusto Turati, deputato al Parlamento, è nominato Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Opera predetta.

Il Commissario straordinario eserciterà tutte le funzioni attribuite al presidente, al Consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale dell'Opera.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 82. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1927.
Rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto Ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in servizio permanente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, col quale fu data facoltà al Ministero della guerra di procedere mediante concorso al ripianamento delle vacanze esistenti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione e di quelle che si sarebbero verificate nel ruolo stesso entro il 15 agosto 1923, fissando nel contempo i requisiti necessari per concorrere;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1923 recante le norme esecutive del predetto Regio decreto;

Vista la decisione 14 gennaio-11 febbraio 1927 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con cui si accoglieva il ricorso di alcuni concorrenti per motivi inerenti, fra l'altro, al sistema di votazione seguito, alla valutazione dei titoli e del servizio in guerra;

Considerato che con la suddetta decisione sono state dichiarate nulle tutte le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice del concorso e privi di ogni efficacia legale tutti i conseguenziali provvedimenti;

Decreta:

Non oltre il 20 giugno 1927 gli interessati che parteciparono al concorso di cui al suddetto R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, che qui si intende come riportato e trascritto, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) i documenti richiesti per partecipare al concorso medesimo, quali furono a suo tempo presentati, con espressa diffida che il difetto od il ritardo dell'invio dei documenti medesimi, entro la data come sopra stabilita, saranno considerati come rinuncia da parte degli interessati stessi alla partecipazione al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Norme esecutive.

I documenti che i singoli concorrenti debbono presentare ai sensi del decreto Ministeriale 4 giugno 1923 (circ. 339 del *G. M.* 1923) recante le norme esecutive del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel Corpo di amministrazione, sono i seguenti:

A) Se abbiano concorso come ufficiali in S. P. E. e appartengano tuttora a tale categoria:

1° elenco delle ricompense al valor militare;

2° elenco cronologico delle destinazioni avute dal 23 maggio 1915 in poi;

3° titolo di studio posseduto, in originale, od in copia, debitamente legalizzata, unitamente ad un estratto delle votazioni ottenute in ogni singola materia di esame;

4° elenco dei servizi amministrativi eventualmente prestati;

5° tutti quegli altri documenti da cui si possa presumere la loro attitudine all'invocato trasferimento.

B) Se abbiano partecipato al concorso come ufficiali delle categorie in congedo ed abbiano ottenuto la nomina in S. P. E. nel corpo di amministrazione:

oltre ai documenti di cui ai nn. 1, 2 e 3, anche il certificato di stato libero, oppure, (per gli ammogliati o vedovi con prole), il certificato di matrimonio debitamente legalizzato.

C) Se avendo partecipato al concorso sia come ufficiali in S. P. E., sia come ufficiali in congedo non abbiano conseguito il trasferimento o la nomina nel corpo di amministrazione, e appartengano attualmente alle categorie in congedo:

oltre ai documenti di cui alla lettera B) anche:

1° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

2° domanda su carta bollata da L. 3, di rinuncia al grado, per gli aspiranti aventi grado di capitano, per conseguire quello di tenente in servizio permanente effettivo; tale rinuncia sarà considerata nulla qualora il concorrente non consegua l'ammissione nel corpo di amministrazione.

Detti documenti saranno dagli interessati, anche se siano in S. P. E. inoltrati direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) cui dovranno improrogabilmente pervenire non oltre il 20 giugno 1927.

Si avverte esplicitamente che non si potrà tenere alcun conto di titoli acquisiti posteriormente al 31 agosto 1923 e che il difetto od il ritardo dell'invio dei documenti anzidetti entro la data come sopra stabilita saranno considerati come rinuncia da parte degli interessati alla partecipazione al concorso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 9 maggio 1927, n. 59663, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1927, anno V, n. 101, concernente l'approvazione della convenzione con l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di foglio ricevute consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). (Avviso n. 63).

E' stato smarrito il foglio ricevute relativo alla iscrizione consolidato 5 % n. 148306 di annue L. 50 intestata alla Parrocchia di Santa Maria di Bassanello (Roma).

Si avverte chiunque possa avervi interesse che in analogia all'art. 485 R. decreto 25 maggio 1923, n. 827, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si rilascerà un nuovo certificato.

Roma, 9 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 maggio 1927 – Anno V

Francia	72.20	Oro	356.19
Svizzera	354.22	Belgrado	32.50
Londra	89.584	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.375	Albania (Franco oro)	356.50
Spagna	325,50	Norvegia	4.78
Belgio	2.56	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.355	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.93
Praga	54.75	Rendita 3,50 %	63.90
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.73	Consolidato 5 %	77.80
Peso argentino carta	7.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.625
New York	18.46		
Dollaro Canadese	18.41		

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 21 aprile 1927, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i notari sotto indicati sono stati dispensati dall'ufficio, per limite di età, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Franzoni Vincenzo, del comune di Chiusa Sclafani, distretto notarile di Sciacca, dal 13 maggio 1927;

Mus Anselmo, del comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea, dal 17 maggio 1927;

Bono Carlo, del comune di Albenga, distretto notarile di Savona, dal 19 maggio 1927;

Pacifico Gennaro, del comune di Napoli, dal 21 maggio 1927.

Roma, addì 9 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: INNOCENTI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.